

EMERGENZA COVID-19

ulteriori misure

In considerazione dell'andamento della pandemia da covid-19, è stato emanato un nuovo provvedimento, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, il 13 marzo c.a. con nuove misure restrittive, valide per il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile 2021, come di seguito illustrato.

Misure di contenimento e di contrasto: periodo di vigenza (articolo 1).

Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile prossimo, nelle Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori sono classificati "zona gialla" si applicano le misure restrittive attualmente previste per la "zona arancione".

Nello stesso periodo le misure restrittive previste per la "zona rossa" si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio disponibile.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero della salute, con varie ordinanze del 12/03/2021, e a decorrere dalla data odierna, ha stabilito che per un periodo di 15 giorni si applicano le misure previste per le c.d. "zone rosse" alle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Molise.

Le stesse misure sono state previste, con l'ordinanza del 13/03/2021, per la regione Marche e per la provincia autonoma di Trento.

Nel medesimo arco temporale – da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile 2021 - i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la "zona rossa" nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Spostamenti

Da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021 nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi.

Non sono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di anni 14 sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.

Tale possibilità di spostamento non è invece consentita nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la "zona rossa".

Ulteriori misure restrittive in prossimità delle festività pasquali

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in "zona bianca", si applicano le misure previste per le "zone rosse". Nei medesimi giorni lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, in ambito regionale, nel rispetto del limite numerico (due persone) e della fascia oraria sopra indicati.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo.

In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Riferimenti: Decreto-legge n. 30 del 13/03/2021 (G.U. n. 62 del 13/03/2021).

Il direttore
(Antonio Fabiani)

